

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 19

Adunanza 20 maggio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 10 DEL 24/03/2003 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 552 - 128692/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARIA PIA BRUNATO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Villanova Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-20717 del 07/07/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 20/03/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/04/2003, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Villanova Canavese risultano essere:

- popolazione: 1.081 abitanti al 1971; 1.014 ab. al 1981; 992 ab. al 1991; 1.010 ab. al 2001, dato che evidenzia un trend demografico in leggera crescita nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale: 403 ettari di pianura, dei quali 394 presentano pendenze inferiori ai 5° e 9, pendenze comprese tra i 5° e i 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli, 106 ettari appartengono alla I^a Classe di capacità d'uso dei suoli e 119 alla II^a Classe, (complessivamente rappresentano circa il 56% dell'intero territorio comunale). È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 57 ettari, che rappresentano circa il 14% del territorio comunale ;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stura di Lanzo, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua 144 ettari del territorio comunale inseriti in fascia A, B e C;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 60 ettari di aree inondabili, con un tempo di ritorno compreso tra i 25 e i 50 anni e 98 ettari con un tempo superiore ai 50 anni;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle S.P. n. 2 e n. 214;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo*" che interessa una superficie comunale di 163 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10014 "*Stura di Lanzo*", esteso su una superficie di 159 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

rilevato che il Comune di Villanova Canavese, con la deliberazione testè citata, propone, in attesa della adozione della Variante strutturale, in fase di elaborazione, la quale prevede tra l'altro, l'adeguamento al P.A.I., alcune modifiche ed adeguamenti a problematiche che hanno carattere di assoluta priorità ed urgenza, anche a seguito di richieste pervenute da privati, come meglio specificate di seguito:

1. rettifica della perimetrazione della zona destinata ad attività produttive "*Ir10*" e soppressione della zona "*Es37- ambiti consolidati e da sottoporre a ristrutturazione edilizia*"; la variante comporta un incremento della superficie delle zone destinate ad attività produttiva di mq 2.116;
2. riduzione della superficie della zona "*Ir14*" per "*attività produttive industriali e artigianali consolidate*" da mq 11.100 a mq 6.100;
3. rettifica della perimetrazione dell'insediamento produttivo in zona "*Ir9*", con un incremento della superficie dell'area di mq 800;
4. inserimento nuova zona destinata ad attività produttive e terziario commerciali "*Tc5*", attualmente inserita in zona "*Es36 - ambiti consolidati e da sottoporre a ristrutturazione edilizia*"; comporta un incremento di mq 1.440, inferiore al 6% della superficie complessiva delle zone "*Tc*";
5. ampliamento (mq 792), della zona destinata ad attività di rimessaggio di roulotte ed autoveicoli similari "*Pr1*";
6. inserimento di nuova zona destinata ad attività produttive industriali e artigianali di completamento e di nuovo impianto "*Ic1*" (mq 8.790);
7. rettifica del confine fra le zone "*Es6*" e "*Tc3*"; la modifica è attuata con la compensazione delle superfici;
8. trasformazione di una porzione della zona "*Co27 - ambiti di completamento e nuovo insediamento*" in zona "*Es30*"; la modifica comporta una riduzione della capacità insediativa di mc 1.087;

9. ridefinizione del parametro di capacità insediativa di una porzione di zona "Co23" e creazione di una nuova zona "Co32" con indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq 0,30; la variante comporta una lieve riduzione della capacità insediativa di P.R.G.C. di mc 32;
10. ripermimetrazione delle zone residenziali "Es45" e "Es17" e formazione della nuova zona "Co33"; la variante comporta un incremento della capacità insediativa pari a mc 1.430, compensata con le varianti di cui ai punti 8, 9, 11 e 12;
11. eliminazione della zona destinata ad "ambiti di completamento e di nuovo insediamento - Co*10"; la variante comporta un decremento di carico insediativo residenziale pari a mc 1.105 che viene compensato con le modifiche riportate ai punti 10 e 14;
12. trasformazione di parte della zona "Co5" (mq 400) in zona compromessa definita "ambito consolidato e da sottoporre a ristrutturazione edilizia Es18"; la modifica comporta una riduzione della capacità insediativa di mc 300, che viene compensata con le varianti introdotte dalla schede n. 10 e 14;
13. rettifica cartografica alla perimetrazione di un edificio sito in via San Vito da destinazione urbanistica a "case sparse" (Cas)"8" ad agricola;
14. inserimento di una nuova zona destinata ad "ambiti di completamento e di nuovo impianto" "Co*13"; la variante comporta un incremento di carico insediativo pari a mc 1.075, compensato con le modifiche introdotte con le schede n. 8, 9, 11 e 12;
15. rettifica dell'articolo 8.9 delle N.T.A., riguardante l'indice di copertura della zona destinata a "struttura sanitaria Fa", dal 30% al 25%, coerentemente con quanto previsto dal P.R.G.C.;
16. riformulazione dell'art. 5.9 delle N.T.A. riguardante le distanze;
17. ridefinizione delle condizioni per la edificazione con strumento urbanistico esecutivo nelle zone residenziali di espansione;
18. rettifica delle note di cui alle tabelle d zona n. 6 e n. 7 allegate alle N.T.A. relativamente alla individuazione delle aree per servizi;
19. integrazione normativa delle zone "Es";
20. adeguamento normativa relativa alle zone "Ri" - *ambiti di ristrutturazione urbanistica ed edilizia*;
21. rettifica degli articoli n. 4.5 e n. 5.7 delle N.T.A. riguardanti le definizioni di superficie fondiaria e del rapporto di copertura e l'introduzione di un nuovo articolo n. 5.8, riguardante la definizione dell'indice di utilizzazione territoriale;
22. individuazione cartografica di un edificio con destinazione urbanistica a "case sparse" (Cas)"8";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/05/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/05/2003;

dato atto che non vengono proposte osservazioni;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Villanova Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 24/03/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Villanova Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso